

REGOLAMENTO DEI "WARRANT KME GROUP S.p.A. 2009-2011"

"D"
ALLEGATO
REP. N. 30206
RACC. N. 11189

Art. 1 - Warrant KME Group S.p.A. 2009-2011

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di KME Group S.p.A., riunitasi in data 2 dicembre 2009, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo massimo complessivo pari a Euro 19.065.971,60, mediante emissione di massime n. 73.330.660 azioni ordinarie ad un prezzo di Euro 0,90 (di cui Euro 0,64 a titolo di sovrapprezzo) ciascuna, destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori di massimi n. 73.330.660 "Warrant KME Group S.p.A. 2009-2011" (i "Warrant"), la cui emissione è stata deliberata dalla predetta Assemblea straordinaria degli Azionisti nell'ambito della operazione di scissione parziale proporzionale inversa di Intek S.p.A. a favore di KME Group S.p.A. (la "Scissione").

In particolare, la Scissione è stata eseguita mediante assegnazione di azioni ordinarie e di risparmio di KME Group S.p.A. nonché dei Warrant a fronte dell'annullamento degli strumenti finanziari di Intek S.p.A. (azioni ordinarie, azioni di risparmio e Warrant Intek). I Warrant sono stati assegnati nel seguente rapporto: n. 1 (uno) nuovo Warrant ogni n. 1 (uno) "Warrant Azioni Ordinarie Intek S.p.A." 2005-2011 annullato.

Sulla base della predetta delibera assembleare i portatori dei Warrant avranno diritto a sottoscrivere – con le modalità e i termini indicati nel presente Regolamento – n. 1 nuova azione ordinaria KME Group S.p.A. priva di indicazione di valore nominale, godimento regolare, ogni n. 1 Warrant presentato per l'esercizio ad un prezzo pari ad Euro 0,90 (di cui Euro 0,64 a titolo di sovrapprezzo) per azione.

I Warrant sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

I Warrant circoleranno separatamente dalle azioni cui sono abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

Art. 2 - Modalità di esercizio dei Warrant

- I) I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento, a partire dal 1° giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di emissione dei Warrant, presentando la richiesta entro il termine del 30 dicembre 2011, azioni ordinarie KME Group S.p.A. in



Handwritten signatures or initials are present on the right side of the page, including a large "M" and a smaller "U".

- ragione di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 1 Warrant presentato per l'esercizio, al prezzo di Euro 0,90, salvo quanto previsto al successivo art. 3;
- II) le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati. Le azioni sottoscritte saranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro il decimo giorno di Borsa aperta del mese solare successivo a quello di presentazione della richiesta di sottoscrizione;
 - III) le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie KME Group S.p.A. in circolazione alla data di emissione delle azioni medesime. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti;
 - IV) l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione di KME Group S.p.A. convoca le Assemblee dei soci titolari di azioni ordinarie KME Group S.p.A. sino al giorno (incluso), in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare – anche in convocazione successiva alla prima – e, comunque sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi, anche straordinari mediante la distribuzione di riserve, eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime;
 - V) i Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il termine ultimo del 30 dicembre 2011 decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto;
 - VI) all'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai tempi della "Regulations S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Art. 3 - Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale di KME Group S.p.A.

Qualora KME Group S.p.A. dia esecuzione entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al 30 dicembre 2011:

- I) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette od indirette – o con warrant o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il prezzo di sottoscrizione dell'azione ordinaria sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$$(P_{cum} - P_{ex})$$



nel quale

- P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione ordinaria KME Group S.p.A. registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;
 - P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione ordinaria KME Group S.p.A. registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;
- II) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno variati di conseguenza il numero delle azioni sottoscrivibili dai portatori dei Warrant ed il prezzo di sottoscrizione di ciascuna di esse;
 - III) alla riduzione del capitale per perdite, mediante l'annullamento di azioni, salvo quelle eventualmente possedute dalla Società, il numero delle azioni sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà diminuito proporzionalmente, fermo restando il prezzo di sottoscrizione;
 - IV) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il prezzo di sottoscrizione delle azioni né il numero delle azioni sottoscrivibili per ciascun Warrant come indicato al precedente art. 2;
 - V) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di azioni sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il prezzo di sottoscrizione non saranno modificati. All'atto dell'esercizio dei Warrant saranno assegnate gratuitamente tante azioni quante ne sarebbero state assegnate alle azioni sottoscritte esercitando i Warrant prima dell'aumento gratuito del capitale;
 - VI) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli Amministratori e/o prestatori di lavoro della Società e delle Società dalla stessa controllate e delle controllate di queste ultime, non saranno modificati né il numero di azioni sottoscrivibili né il prezzo di sottoscrizione;
 - VII) ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, sarà conseguentemente modificato il numero delle azioni sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il numero delle azioni sottoscrivibili e/o, se del caso, il prezzo di esercizio dei Warrant secondo metodologie di generale accettazione.

Qualora la richiesta di sottoscrizione di azioni ordinarie venga presentata prima che sia stato comunicato il nuovo prezzo di sottoscrizione susseguente ad un'operazione di cui al precedente punto



I) del presente articolo, per esercizio dopo lo stacco del diritto, quanto eventualmente versato in più alla presentazione della richiesta, prendendo come base il prezzo di sottoscrizione prima dell'aggiustamento di cui al precedente punto I), verrà restituito al sottoscrittore senza interessi alla data in cui sarà comunicato il nuovo prezzo di sottoscrizione.

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Art. 4 - Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.

Art. 5 - Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il 30 dicembre 2011.

Art. 6 – Quotazione


I Warrant saranno ammessi alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Art. 7 – Varie

Tutte le comunicazioni di KME Group S.p.A. ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria della sede legale della Società.



A handwritten signature is located at the bottom right of the page.

Bollo assolto all'origine ai sensi del Decreto 22
febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico
Informatico)

Copia su supporto informatico conforme all'originale
del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.
23 comma 5 del D.Lgs. 82/2005.